

## **DECRETO-LEGGE RILANCIO**

### **La guida completa**

1. Misure a sostegno del settore editoriale, librario e periodico
2. Misure a sostegno delle imprese
3. Misure a sostegno del lavoro
4. Rinvii versamenti, adempimenti, misure fiscali (diverse da quelle a sostegno delle imprese)

## DECRETO-LEGGE RILANCIO

### Misure a sostegno del settore editoriale, librario e periodico

#### Sommario

- Fondo per la filiera del libro (art. 183) .....	1
- Credito d'imposta per l'acquisto carta (art. 188) .....	1
- IVA sui periodici (art. 187) .....	2
- Investimenti tecnologici per i periodici (art. 190) .....	2
- Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari su periodici e altri media (art. 186).....	2
- Bonus edicole (art. 189).....	2

#### - Fondo per la filiera del libro (art. 183)

È istituito presso il MIBACT di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di **210 milioni di euro, destinato al sostegno della filiera del libro** nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. **Il Fondo si presterà a impieghi diversi, comunque, per quanto di interesse, a sostegno della filiera del libro** e alla copertura delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. **Gli interventi finanziati dovranno essere definiti, assieme alla ripartizione e assegnazione delle risorse, da uno o più decreti del MIBACT**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

#### - Credito d'imposta per l'acquisto carta (art. 188)

Per il 2020 è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, con una dotazione di 24 milioni di euro, **un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta**. Si richiamano le disposizioni attuative previste dalle disposizioni che hanno interessato per alcuni anni il settore a partire dal 2004.

- IVA sui periodici (art. 187)

Nel 2020, per il commercio di **quotidiani e di periodici** e dei relativi supporti integrativi, l'IVA editoriale è assolta consentendo di applicare la **forfetizzazione della resa del 95%** (anziché dell'80%). **Tale forfetizzazione sarà anche prevista per la commercializzazione di periodici unitamente a supporti integrativi (CD, DVD, chiavette USB, ecc.), in deroga alla disciplina dell'assolvimento sulla base delle copie effettivamente vendute.**

- Investimenti tecnologici per i periodici (art. 190)

Per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto **un credito d'imposta pari al 30%** della spesa effettiva sostenuta **nell'anno 2019** per l'acquisizione dei **servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.**

- Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari su periodici e altri media (art. 186)

Il credito d'imposta per sostenere **gli investimenti pubblicitari** è stato potenziato dal 30 al 50%. La misura, già modificata con il DL Cura Italia, non è più legata a un differenziale tra le stesse per pubblicità sostenute tra un esercizio e l'altro, ma prevede **un credito di imposta rapportato alla pubblicità effettuata nel 2020** sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

- Bonus edicole (art. 189)

**Agli edicolanti titolari di punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste**, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto **un contributo *una tantum* fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro **per l'anno 2020**. La misura dovrà essere attuata con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

## DECRETO-LEGGE RILANCIO

### Misure a sostegno delle imprese

#### Sommario

- Contributo a fondo perduto per imprese (art. 25).....	2
- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26).....	3
- Sostegno delle medio-grandi imprese (art. 27).....	4
- Agevolazione per locazioni immobili strumentali (art. 28) .....	5
- Riduzioni degli oneri fissi delle bollette elettriche (art. 30) .....	5
- Rifinanziamento interventi SACE e Fondo Garanzia PMI (art. 31) .....	6
- Semplificazione nella sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi (art. 33).....	6
- Misure per l'esportazione e internazionalizzazione (art. 48).....	6
- Misure di sostegno alle imprese da parte di Regioni, Province autonome, Camere di commercio e altri enti territoriali in ottemperanza a programmi di sostegno UE (art. 54, 55, 56, 60).....	7
- Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95, 120, 125).....	8
☐ Interventi INAIL (art. 95) .....	8
Per contrastare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro, l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, a sostegno dell'acquisto di (art. 95):	8
☐ Credito d'imposta per adeguare gli ambienti di lavoro (art. 120).....	8
☐ Credito d'imposta per sanificazione degli ambienti (art. 125) .....	9
- Esclusi versamenti IRAP saldo 2019 e prima rata acconto 2020 (art. 24).....	9
- Pagamento debiti commerciali della PA (art. 153).....	9
- Credito imposta ricerca e sviluppo per Regioni del Mezzogiorno (art. 244).....	10
- Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – Acquisto contenuti editoriali (art. 231).....	10
- Acquisto risorse digitali da parte delle università (art. 236) .....	10

- Contributo a fondo perduto per imprese (art. 25)

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo**, titolari di partita IVA e **con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nell'esercizio precedente** a quello in corso all'entrata in vigore del decreto-legge.

**La misura non è riconosciuta** per i soggetti che abbiano cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate (v. *ultra*) e **ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**. La misura è inoltre incompatibile con le misure di sostegno previste dal Cura Italia (art. 27 sull'indennità per lavoratori autonomi e collaboratori e art. 38 indennità per lavoratori dello spettacolo), ma non con quello di cui all'art. 28 (lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Ago).

**Condizione per ottenerlo:**

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  **mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale condizione.

**Ammontare:**

in **percentuale** applicata alla differenza tra **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**:

- a) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo di cui sopra.
- c) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro** nel periodo di cui sopra.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, **per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

**Procedura:**

i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, **una istanza all'Agenzia delle Entrate**, corredata dall'autocertificazione di regolarità antimafia. **La procedura sarà definita nel dettaglio con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.** In ogni caso, **il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.**

- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

**Le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee** godono di **sostegno negli aumenti di capitale** in presenza delle seguenti condizioni:

- a) **fatturato annuo relativo al 2019 sia superiore a 5 milioni di euro, ovvero a 10 milioni di euro nel caso di misura in forma di finanziamenti e non superiore a 50 milioni di euro;** nel caso in cui il soggetto appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento;
- b) nel caso in cui l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 abbia determinato **una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;** nel caso in cui il soggetto appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento;
- c) sia stato deliberato e attuato dopo l'entra in vigore del decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento; **per l'accesso alla misura in termini di finanziamento l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.**

**L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

**Entità della misura (tre modalità):**

- a) Per l'anno 2020, a fronte **dell'aumento di capitale in denaro** indicato al punto c), per **massimo di investimento di 2.000.000 di euro**, al soggetto che effettua l'investimento è riconosciuto **un credito d'imposta del 20%** e la partecipazione derivante dall'investimento deve persistere sino al 31 dicembre 2023.
- b) Alla società conferitaria è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.
- c) **Attraverso un fondo ad hoc denominato Fondo "Fondo Patrimonio PMI", la cui gestione è affidata a Invitalia, si consente altresì di sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito** emessi dalla società beneficiaria (da rimborsare trascorsi 6 anni dall'emissione) per un importo per un ammontare massimo pari al **minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi di cui alla lettera a).**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno adottati criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta.

**Caratteristiche e impegni del beneficiario:**

la società deve avere caratteristiche (es. deve meno di 250 dipendenti, regolarità contributiva ecc.) e assumere diversi impegni tra i quali non diminuire i livelli occupazionali e non deliverare distribuzione di dividendi.

- Sostegno delle medio-grandi imprese (art. 27)

La CDP (Cassa Depositi e Prestiti) costituisce un patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", per sostenere società per azioni con sede in Italia e con **un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro**. Il Fondo opera attraverso **prestiti obbligazionari, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisti di azioni**.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.

Nella individuazione degli interventi, il decreto **tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico**, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, **ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro**. Potrà altresì effettuare interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

- Agevolazione per locazioni immobili strumentali (art. 28)

È riconosciuto ai **oggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro un credito d'imposta sull'ammontare mensile del canone di locazione**, di leasing o di concessione di **immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo**.

**Misura:**

Il credito d'imposta spetta nella misura del **60% dei relativi canoni mensili** (30% nel caso di prestazioni complesse o affitto d'azienda). Il credito d'imposta è **commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, a **condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

Il credito d'imposta di cui al presente articolo **non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Cura Italia (credito d'imposta per negozi)** in relazione alle medesime spese sostenute.

**Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.**

- Riduzioni degli oneri fissi delle bollette elettriche (art. 30)

La misura ha lo scopo di **alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali**. In relazione al **periodo maggio, giugno e luglio 2020**, l'Autorità di regolazione per energia reti e

ambiente **ridetermina le tariffe di distribuzione e misura dell'energia elettrica al fine di:** a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione; b) per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW.

- Rifinanziamento interventi SACE e Fondo Garanzia PMI (art. 31)

Il fondo a sostegno della garanzia prestate da SACE ai sensi dell'articolo 1 DL Liquidità è **incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020.**

Per gli interventi del Fondo Centrale di Garanzia della PMI ai sensi dell'articolo 13 del medesimo DL, la dotazione è **incrementata di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.**

- Semplificazione nella sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi (art. 33)

I contratti conclusi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge e il termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) **hanno l'efficacia della forma scritta, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata** o con altro strumento idoneo, **a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo** e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. **Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.**

- Misure per l'esportazione e internazionalizzazione (art. 48)

Il fondo di promozione per la realizzazione di misure in favore dell'internazionalizzazione del Sistema Paese è rifinanziato per ulteriori 250 milioni oltre i 150 milioni già previsti all'articolo 72 del DL Cura Italia. Inoltre, si consente, nell'ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.

- Misure di sostegno alle imprese da parte di Regioni, Province autonome, Camere di commercio e altri enti territoriali in ottemperanza a programmi di sostegno UE (art. 54, 55, 56, 60)

Le seguenti misure devono essere notificate alla Commissione UE e oggetto di autorizzazione:

**Sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali:** Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono concedere aiuti, **a valere sulle proprie risorse**, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ” possono sostenere le imprese mediante **sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni**, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa.

**Prestiti:** i medesimi Enti possono prevedere aiuti consistenti **in prestiti sia per investimenti sia per il capitale di esercizio**, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

**Contributi in conto interesse:** i medesimi Enti possono prevedere aiuti consistenti **contributi in conto interesse** sui finanziamenti richiesti dai beneficiari. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a tassi controllati.

**Sovvenzioni per costi salariali:** gli stessi Enti possono concedere aiuti al fine di **contribuire ai costi salariali** (per la durata massima di 12 mesi e in misura non superiore all'80% della retribuzione lorda), **ivi comprese le quote contributive e assistenziali**, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti

durante la pandemia di COVID-19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda.

- Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95, 120, 125)
  - Interventi INAIL (art. 95)

Per contrastare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro, l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, a sostegno dell'acquisto di (art. 95):

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

**L'importo massimo erogabile dell'INAIL è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti**, nei limiti delle risorse disponibili. I contributi sono concessi con procedura automatica facendone richiesta all'INAIL.

- Credito d'imposta per adeguare gli ambienti di lavoro (art. 120)

**Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali ed enti del Terzo Settore è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'60% delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro**, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, tra i quali **quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei**

**dipendenti. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente a compensazione.**

Uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori spese o soggetti aventi diritto ammissibili oltre quelli indicati nel rispetto del limite di spesa previsto. **Con circolare dell'Agazia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge.**

- Credito d'imposta per sanificazione degli ambienti (art. 125)

**Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, compresi i beni di terzi e quelli concessi in uso a terzi, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.**

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico darà attuazione della disposizione che potenzia la misura già prevista nel DL Cura Italia.

- Esclusi versamenti IRAP saldo 2019 e prima rata acconto 2020 (art. 24)

**Le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 (fermo remane l'obbligo di versamento dell'acconto per lo stesso periodo) né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 e tale importo è comunque escluso dal calcolo dovuto a saldo per lo stesso periodo d'imposta.**

- Pagamento debiti commerciali della PA (art. 153)

**Sospeso l'art. 48-bis DPR n. 602/1973 che vincola il pagamento dei crediti commerciali alla previa verifica dell'assenza, in capo al fornitore, di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 5 mila euro.**

- Credito imposta ricerca e sviluppo per Regioni del Mezzogiorno (art. 244)

Introdotta un **aumento delle aliquote** per le imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che passano dal 12 al 25% per le grandi imprese, **dal 12 al 35% per le medie imprese e dal 12 al 45% per le piccole imprese.**

- Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – Acquisto contenuti editoriali (art. 231)

Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020 per sostenere una serie di interventi **tra i quali anche l'acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi.**

- Acquisto risorse digitali da parte delle università (art. 236)

**È aumentato di 62 milioni il fondo già previsto dall'art. 100 del DL Cura Italia**, a favore delle università utilizzabile, tra l'altro, per **l'acquisto di accessi a banche dati, a risorse bibliografiche e piattaforme digitali**, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza

## DECRETO-LEGGE RILANCIO

### Misure a sostegno del lavoro

#### Sommario

- Cassa integrazione ordinaria e FIS (art. 68).....	1
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 69).....	2
- Cassa integrazione in deroga (art. 70-71).....	2
- Congedi parentali e indennità (art. 72) .....	3
- Permessi retribuiti ai sensi della legge 104 (art. 73) .....	3
- Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80).....	3
- Sorveglianza sanitaria per personale a rischio (art. 83) .....	4
- Aumento indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84) .....	4
- Diritto al lavoro agile (art. 90) .....	5
- NASPI E DIS-COLL (art. 92) .....	5
- Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93).....	5

- Cassa integrazione ordinaria e FIS (art. 68)

Si interviene sull'art. 19 del DL Cura Italia **estendo il periodo** di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario **con causale** "emergenza COVID-19 per una **durata massima di 18 settimane: 9 settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 alle quali se ne aggiungono altre 5 in caso di fruizione completa delle prime 9 settimane e 4 settimane finali fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.**

Viene inoltre **ripristinata la necessità per l'assegno ordinario dell'informazione, la consultazione e l'esame congiunto** con i sindacati che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Cambia il termine di presentazione della domanda per CIGO Covid-19 e assegno ordinario Covid-19: **non è più entro la fine del 4° mese ma l'istanza di accesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.** Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020.

**Beneficiano delle nuove disposizioni i dipendenti in forza al 25 marzo 2020.**

- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 69)

Si interviene sull'art. 20 del DL Cura Italia prevedendo che la durata massima del trattamento viene portata da **9 a 18 settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020** secondo le modalità previste dalla disposizione precedente.

- Cassa integrazione in deroga (art. 70-71)

Si interviene in primo luogo sull'art. 22 (CIGD) del DL Cura Italia prevedendo che la durata massima del trattamento **passi da 9 a 18 settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020** secondo le modalità previste dalle disposizioni precedenti.

Viene ripristinato l'obbligo di raggiungere un accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Successivamente all'entrata in vigore del decreto, per i periodi successivi alle 9 settimane, la CIGD viene riconosciuta dall'Inps e non più dalle Regioni.**

I datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti CIGD, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, **trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'anticipazione di tale pagamento ai lavoratori nella misura del 40% dell'indennità dovuta; a seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo. I datori di lavoro comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto. **L'Inps**

dispone il pagamento delle prestazioni una volta ricevuti acquisiti dal datore di lavoro i dati in forma completa e corretta entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Le nuove regole per il pagamento diretto della CIGD si applica anche agli altri ammortizzatori (artt. 19-21 del DL Cura Italia (CIGO e FIS in particolare)).

- Congedi parentali e indennità (art. 72)

Con la modifica dell'art. 23 del DL Cura Italia **si prevede** che, per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, **il periodo continuativo o frazionato di congedo** riconosciuto **ai genitori** lavoratori dipendenti del settore privato **per accudire i figli di età non superiore ai 12 anni passi da 15 a 30 giorni**, con il riconoscimento di una indennità pari al **50% della retribuzione**.

**Fissato unicamente il limite a 16 anni di età per i figli** i cui genitori lavoratori dipendenti del settore privato possono astenersi dal lavoro, senza retribuzione, per consentire la partecipazione alle attività didattiche a distanza della scuola, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

**Portato da 600 a 1.200 euro il bonus per servizi baby-sitting** per dare a possibilità, in alternativa ai predetti congedi, di sostenere i genitori nell'assistenza dei propri figli **di età non superiore a 12 anni**.

- Permessi retribuiti ai sensi della legge 104 (art. 73)

Con la modifica all'art. 24 del DL Cura Italia, **le 12 le giornate aggiuntive usufruibili sono estese al periodo maggio e giugno 2020** per assistere persone in applicazione della legge 104.

- Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

La modifica all'art. 46 del DL Cura Italia, **il periodo di preclusione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è aumentato da 60 giorni a 5 mesi**, così come le relative procedure.

- Sorveglianza sanitaria per personale a rischio (art. 83)

**I datori di lavoro debbono assicurare, per la sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o patologie che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale. La sorveglianza viene attuata attraverso il medico aziendale o, in mancanza, attraverso personale INAIL. L'inidoneità alla mansione accertata ai fini di tale disposizione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.**

- Aumento indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84)

**Ai liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS viene erogata anche per il mese di aprile 2020 l'indennità a 600 euro prevista dall'art. 27 Cura Italia.**

**Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.**

**Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.**

**Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è erogata anche per il mese di aprile 2020 l'indennità di 600 euro prevista dall'art. 28 del DL Cura Italia. Si ricorda che rientrano tra tali soggetti i soci (anche se ricoprenti la veste di amministratori) della società di persone o società a responsabilità limitata inquadrate nel commercio o artigianato.**

- Diritto al lavoro agile (art. 90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali **a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione**. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- NASPI E DIS-COLL (art. 92)

Le prestazioni di disoccupazione in materia di NASPI E DIS-COLL, **il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi**, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28 e 44 del DL Cura Italia.

- Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93)

In deroga alle disposizioni generali (**anche alla disposizione che prevede l'indicazione della causa del rapporto**), per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni** di durata (12/24 mesi a seconda dei casi).

## DECRETO-LEGGE RILANCIO

### Rinvii versamenti, adempimenti, misure fiscali (diverse da quelle a sostegno delle imprese)

#### Sommario

- Cessione di alcuni crediti d'imposta (art. 122) ..... 2
- Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA (art. 123) ..... 2
- Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione emergenza Covid-19 (art. 124) ..... 2
- Proroga dei termini per riscossioni e versamenti (art. 126-127) ..... 2
- Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140) ..... 3
- Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144) ..... 4
- Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145) ..... 4
- Incremento del limite annuo dei crediti compensabili (art. 147) ..... 4
- Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (art. 148) ..... 4
- Sospensione dei versamenti a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149) ..... 5
- Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione – avvisi bonari (art. 154) ..... 5
- Proroga dei termini per la notifica di vari atti impositivi (art. 157) ..... 5

- Cessione di alcuni crediti d'imposta (art. 122)  
Fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari dei seguenti crediti d'imposta possono, in luogo per l'utilizzo diretto, **optare per la relativa cessione:**
  - **credito imposta su botteghe e negozi;**
  - **credito d'imposta su immobili non abitativi;**
  - **credito d'imposta sull'adeguamento degli ambienti di lavoro;**
  - **credito d'imposta sulla sanificazione.**

- Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA (art. 123)

Viene **abrogata a far data dal 1° gennaio 2021 la clausola di salvaguardia**, prevista alla legge n. 190/2014 e 145/2018, che prevede aumenti automatici delle aliquote IVA del 22% e 10%.

- Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione emergenza Covid-19 (art. 124)

Viene fissata al 5% l'aliquota IVA per l'acquisto di mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale. In aggiunta viene accordato in via transitoria per la cessione di tali beni l'esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020

- Proroga dei termini per riscossioni e versamenti (art. 126-127)

Vengono prorogati i termini di riscossione e versamento previsti dagli articoli 18 e 19 del DL Liquidità e dagli articoli 61 e 62 del DL Cura Italia.

#### **Riscossione:**

viene **prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti** relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, **sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020** a favore dei soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, sino al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).**

#### **Assoggettamento ritenute lavoratori autonomi:**

**in favore dei soggetti (titolari di reddito di lavoro autonomo, come gli autori, agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL Cura Italia), previsto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020.**

**Proroga versamenti fiscali e contributivi:**

prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 del DL Cura Italia, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19 (tra i quali le librerie), **sino al 16 settembre 2020 (prima era il 31 maggio 2020), con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.** Con riguardo alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

Prorogati i termini di ripresa della riscossione dei versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali **sospesi ai sensi dell'articolo 62 del DL Cura Italia sino al 16 settembre 2020 (prima era il 31 maggio), con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.** Il rinvio continua a essere previsto per le imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro e per i soggetti collocate nelle iniziali zone rosse.

**NB: la scadenza del 30 giugno 2020 per il pagamento del saldo 2019 e l'acconto 2020 delle imposte dirette (e una serie di altre imposte diversa all'IRAP) non è oggetto di alcun rinvio.**

- Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)

**Prorogata fino al 1° gennaio 2021** la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

- Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)

Vengono rimessi nei termini i contribuenti (cittadini e imprese) per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto in commento, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni fiscali, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata: **i versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.**

- Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)

Nel 2020 si consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti **senza applicare la procedura di compensazione che prevede la necessità della previa compensazione tra il credito d'imposta e eventuali debiti a ruolo.**

- Incremento del limite annuo dei crediti compensabili (art. 147)

A decorrere dall'anno 2020, **il limite di 700.000 euro per le compensazioni fiscali e contributive è elevato a 1 milione di euro.**

- Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (art. 148)

In relazione ai **periodi d'imposta 2020 e 2021**, si prevede l'introduzione **di misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19** anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA: **massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.** È altresì previsto che, valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti potranno essere **individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.** Inoltre, sono spostati i termini

per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

- Sospensione dei versamenti a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149)

**In riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 è prevista la proroga al 16 settembre 2020 del versamento della prima o unica rata (nel caso proseguendo con altre 4 rate mensili) relativa alle adesioni sottoscritte e, per lo stesso periodo, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazioni. Prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti precedentemente individuati e di quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.**

- Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione – avvisi bonari (art. 154)

Disposta la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione sino al 31 agosto 2020. **I relativi versamenti andranno fatti, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2020.** Relativamente ai piani di dilazione dei versamenti in essere l'8 marzo 2020 e ai quelle accolti con provvedimenti emessi entro il 31 agosto 2020, la decadenza avverrà solo in caso di mancato pagamento di 10 rate (anziché 5). Le somme dovute per la "rottamazione, saldo e stralcio" dei carichi affidati all'agente di riscossione nel 2020 possono essere pagate entro il 10 dicembre 2020.

- Proroga dei termini per la notifica di vari atti impositivi (art. 157)

Al fine di evitare la concentrazione di notifiche nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Tale

previsione opera anche per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.

**Si dispone altresì l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020.**

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza.